



Comune di Valtopina
(provincia di Perugia)

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 - Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessioni di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità ;
- b) per "concessioni di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) per "concessioni di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende:
 - per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
 - per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

ART. 3 - Commissione Consultiva

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento é istituita una Commissione Comunale Consultiva così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente

- nr. 3 membri designati dai capogruppo consiliari di cui nr. 2 di maggioranza e nr. 1 di minoranza.

La Commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Municipale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

Tiene luogo al parere della Commissione in narrativa quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

CAPO II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

ART. 4 - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2 lettera a):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati come ad esempio la lotta alle tossicodipendenze, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi sede fuori comune, sempreché interessanti la popolazione amministrata.

ART. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente punto sono deliberate dalla Giunta Municipale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e

documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi le domande che rivestono carattere di continuità dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro il 20 settembre dell'anno che precede quello cui si riferiscono.

La Giunta Municipale, sentito il parere della competente Commissione, si riserva la facoltà di esaminare di volta in volta tutte quelle richieste che per la loro specificità siano configurabili come straordinarie e riferibili a situazioni ed iniziative non prevedibili con largo anticipo.

Dalle domande dovranno, in ogni caso, chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7.8.90 n. 241, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della Commissione di cui al precedente art. 3;
- del richiedente l'intervento, se necessario o richiesto.

Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.

L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale su proposta della Commissione su richiamata.

Nella stessa delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni"

Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

Con la richiesta di somministrazione di cui al precedente punto, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al secondo punto la sovvenzione può essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

La Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DEI "CONTRIBUTI"

ART. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art.

2, lettera b):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 - Scopo dei "contributi"

La concessione di contributi é subordinata al solo esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza mediante convenzioni attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura delle tossicodipendenze, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore degli handicappati. Gli interventi medesimi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché , comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 11 - Carattere dei "contributi"

Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario in caso di intervento una tantum teso a sanare situazioni eccezionali;

b) continuativo in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

Le concessioni di cui alla lettera a) sono deliberate dalla Giunta Municipale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

La Giunta Municipale, sentito il parere della competente Commissione, si riserva la facoltà di esaminare di volta in volta tutte quelle richieste che per la loro specificità siano configurabili come straordinarie e riferibili a situazioni ed iniziative non prevedibili con largo anticipo.

La domanda dovrà indicare:

a) l'attività cui la richiesta si riferisce;

b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;

c) il costo complessivo e la somma da finanziare;

d) l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;

e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

Per la prima concessione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 11 e 14 della legge 7.8.1990 n. 241, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della commissione di cui al precedente art. 3;
- del richiedente l'intervento se necessario o richiesto.

Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della Commissione di cui all'art. 3.

L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3.

Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 13 - Erogazione dei "contributi"

Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale a seguito di richiesta degli interessati.

Con la richiesta di erogazione di cui al punto precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui ai precedenti punti il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

La Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART.14 - Finalità della concessione di "sussidi e ausili finanziari"

Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del DPR 616/77.

ART.15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi e ausili finanziari"-Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;

c) gli stranieri e gli apolidi.

L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile.

Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

Le persone di cui alla precedente lettera b) dovranno prima essere identificate nelle forme di legge dalla Polizia Municipale.

ART. 16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

La concessione dei sussidi come in precedenza definiti é disposta dalla Giunta Municipale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio Servizi Sociali, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, né potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'Ufficio comunale l'onere di accertare annualmente la persistenza dello stato di bisogno.

Con apposito atto la Giunta Municipale, sentita sempre la più volte citata Commissione, su proposta dell'Ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ART. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

La concessione degli ausili finanziari come prima definiti é disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale) dalla Giunta Municipale sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'Ufficio Economato.

Le concessioni di cui al precedente punto dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovano applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, comma 3 e 4 del D.L. 2.3.1989 n. 66.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2 lettera d):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla

delinquenza mafiosa.

ART. 19 - Scopo delle concessioni di "vantaggi economici"

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 20 - Natura del "vantaggio economico"

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

a) al godimento di un bene comunale mediante:

1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;

3) la concessione in uso di impianti sportivi comunali;

b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

1) pubblico trasporto;

2) trasporto scolastico;

3) mensa scolastica;

4) attività sportive gestite dal Comune;

5) assistenza domiciliare.

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;

d) per le Associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 3, la medesima potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. A detta delibera dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente punto.

Per l'uso occasionale del bene non é richiesto il contratto.

Salvo motivate eccezioni, in tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

ART.22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Municipale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Riesame delle situazioni in atto

Entro due mesi dall'adozione del presente regolamento la Giunta Municipale darà corso, sentita la Commissione più volte citata, al riesame di tutte le situazioni in atto.

Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Entro il termine di cui al precedente punto la Giunta Municipale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

ART. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI DI CUI AL CAPO II E CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI DI CUI AL CAPO III - GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE N. 90

CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI DI CUI AL CAPO IV ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI CUI AL CAPO V - GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE N. 30.

ART. 25 - Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7.8.1990, n. 241 l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuata nell'Ufficio Servizi Sociali, che avrà facoltà di avvalersi della eventuale necessaria collaborazione degli altri Uffici Comunali per la trattazione delle materie oggetto del presente regolamento ad essi collegate.

ART. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o privati

Quando gli oneri degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al suesteso regolamento.

ART. 27 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non é espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 28 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, nr. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente art. 3 nonché tutti i funzionari comunali cui é affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.